



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 6S/17

C.S.A. 5/17

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI	Presidente estensore
Avv. Carlo CELANI	Componente
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor De Pedrazzi Nicholas, giocatore professionista, tesserato F.I.G., assistito dall'avv. Carlo Zucca, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Federico Sinicato, del 27-28.06.2017 (P.D. 6S/17).

** *** **

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato al signor Nicholas De Pedrazzi la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di dieci mesi di partecipare ad attività agonistica, perché al termine della gara "*PRO AM BANCA ALETTI ATALANTA B.C.*", svoltasi sul percorso del Circolo "Ai Colli di Bergamo Golf" il 15.05.2017, ha consegnato lo score sul quale risultava, segnato alla buca 8 il risultato di 3 e cancellato quello di 4 colpi, effettivamente realizzato.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo reclamo il signor De Pedrazzi, assistito dall'avv. Carlo Zucca, con un unico articolato gravame, con il quale non viene contestata l'infrazione effettivamente commessa ma si sostiene che la sanzione non doveva essere inflitta e in subordine, ne viene contestata l'entità, ritenuta eccessivamente gravosa. Vengono richiamate al riguardo alcune decisioni prese dai primi Giudici, i quali per casi analoghi, avevano comminato sanzioni molto più lievi.

Di conseguenza viene richiesto, in via preliminare: la sospensione della decisione impugnata; in principalità: l'assoluzione del reclamante

risultando “*del tutto mancante l'elemento soggettivo*”; in subordine: una sensibile riduzione della sanzione, tenuto anche conto di una attenuante, come prevista dall'art. 20, co. 2, R.G.

La Procura Federale si è costituita depositando memoria del 21.07.2017, con la quale viene richiesto il rigetto del reclamo, risultando infondati i motivi di gravame.

L'Avv. Zucchi con e-mail del 18.06.2017 ha comunicato che né lui né il ricorrente sarebbero intervenuti alla udienza di discussione.

Il giorno 25 luglio 2017, la Corte si è riunita in camera di consiglio, alla quale non sono intervenute le parti. Nel corso dell'udienza è stato acquisito agli atti l'originale dello score incriminato; non è stata esaminata la richiesta di sospensione in pendenza del giudizio, dal momento che lo stesso sarebbe stato discusso e deciso nella udienza stessa, come è effettivamente avvenuto.. Il vigente R.G., non prevede che al termine della udienza venga data lettura del dispositivo (come previsto dal precedente R.G., artt. 43, co. 3 e 44, co. 20; mentre quello vigente lo prevede unicamente per le cause di competenza del Giudice Federale, art. 63, co. 7).

** *** **

Va preliminarmente esaminata la istanza di sospensione proposta dal reclamante. Nel caso che la richiesta, come risulta dal suo tenore, si riferisca alla sospensione in pendenza del giudizio (art. 47, co. 2, R.G.) la stessa non è stata esaminata dalla Corte – come detto - dal momento che la causa è stata decisa nel corso della medesima udienza. Se invece la richiesta intendeva fare riferimento ad una “sospensione condizionale” della sanzione, la stessa non può essere accolta, dal momento che il vigente R.G. non prevede tale possibilità, prevista invece dal precedente R.G. (artt. 43, co. 5-8 e 44, co. 15 e 21).

Venendo al merito, il reclamo si limita a chiedere l'assoluzione dell'inquisito per mancanza di responsabilità soggettiva e in subordine, una sensibile riduzione della sanzione.



Ritiene questa Corte che la richiesta di assoluzione non possa essere accolta, dal momento che l'infrazione è stata effettivamente commessa, per avere il professionista tenuto lo score in maniera non corretta e averlo consegnato con due risultati errati, alla buca 8 cancellando il risultato di 4 effettivamente conseguito e sostituendolo con un 3 e alla buca 18, segnando un risultato di 3 avendo effettuato in realtà due soli colpi; incorrendo quindi nelle infrazioni di errata alterazione e sottoscrizione dello score (art. 17, co.1, lett. a) e c)).

Escluso il dolo dal Primo Giudice in base alle risultanze istruttorie, decisione che viene pienamente condivisa, sussiste tuttavia una responsabilità colposa, trattandosi di giocatore professionista, che deve conoscere ed applicare alla perfezione le Regole, mentre lo score è stato tenuto e consegnato in maniera disordinata e incompleta. Costui dovrebbe in ogni caso essere di esempio e guida per gli altri giocatori, specialmente se partecipanti a una gara pro-am; considerando inoltre che con il suo comportamento ha causato la squalifica dell'intero team. Responsabilità che il primo Giudice ha ritenuto per tali ragioni gravemente colposa, decisione che questa Corte condivide in toto. Ne consegue che non può essere accolta neppure la richiesta di una sanzione limitata ai minimi edittali.

Per quanto riguarda le decisioni di alcuni Giudici di I° prodotte dalla difesa, che hanno comminato sanzioni molto più lievi per dei casi analoghi a quello in esame, in base al disposto dall'art. 17, co. 2, R.G., che per le infrazioni di carattere non doloso stabilisce che: *“rimane fermo ed impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni”*, questa Corte - sempre che si tratti di infrazioni colpose ritenute gravi, per di più commesse da giocatori professionisti o dilettanti di buon livello - non ritiene di poterle condividere, pur essendo conformi alla normativa e soprattutto non ritiene che possano costituire un precedente cui attenersi. Per altre decisioni, cui fa cenno la difesa, riguardanti analoghe infrazioni però di

carattere doloso, che avrebbero inflitto sanzioni inferiori a quella comminata all'attuale reclamante, la Corte ritiene, in base al disposto dell'art. 17, co. 1, R.G., che stabilisce per le infrazioni dolose ritenute più gravi e espressamente indicate, il minimo e il massimo della sanzione, che il Giudice non possa di sua iniziativa andare al di sotto dei minimi, a meno che non sussistano delle attenuanti, come previste dall'art. 20, R.G., che però devono essere indicate, precisando altresì in quale misura viene ridotta la sanzione.

Peraltro, a giudizio di questa Corte, sussiste nella fattispecie, in base a quanto previsto dall'art. 20, co. 2, R.G., una qualche attenuante generica, dal momento che gli errati risultati segnati alle buche 8 e 18, che comportavano comunque per il professionista il conseguimento di un corretto punteggio finale di 59 colpi, non hanno consentito a costui di rendersi conto dell'errore; e che essendo stati richiesti dal G.A., senza che fosse stata presentata alcuna denuncia al riguardo, chiarimenti su alcuni risultati dello score scritti in maniera poco comprensibile, aveva immediatamente riconosciuta l'errata correzione alla buca 8. Va anche considerato il corretto comportamento tenuto dall'inquisito nel corso dell'intero svolgimento della vicenda. Per cui si ritiene che l'entità della sanzione possa essere ridotta nella misura del 30%.

La sanzione della sospensione va quindi ridotta da mesi dieci a mesi sette.

L'accoglimento solo parziale del reclamo non consente la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 15, co. 3, 17, co. 1, lett. a) e c) e co. 2, 20, co. 2 e 48, co. 8, R.G., in

CA

parziale modifica della decisione impugnata e parziale accoglimento del relativo reclamo proposto dal signor Nicholas De Pedrazzi , riduce la sanzione della sospensione di partecipare ad attività agonistica da mesi dieci a mesi sette, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione impugnata (P.D. 6S/17).

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 luglio 2017

Il Presidente estensore

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlo Altini', is written below the text 'Il Presidente estensore'.